



San Marino, 23 febbraio 2024/1723 d.f.R.
Prot. n° **20073/2024**

Spett.le
**UFFICIO GESTIONE RISORSE
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI OPERATORI AGRICOLI
INTERESSATI**

= SEDE =

Oggetto: **Premio Conferimento Coltivazioni – Art. 39 Legge 20 settembre 1989 n. 96
Esercizio finanziario 2024**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nella seduta del 22 febbraio 2024, ha deliberato di riconoscere un premio complessivo di **€ 50.000,00**, da ripartirsi come di seguito indicato.

Aventi Diritto: Operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 20 Settembre 1989 n° 96.

Pensionati agricoli e conduttori di aziende in economia part-time: per le superfici di terreno condotte in proprietà, in affitto o con titolo d'uso legalmente riconosciuto, ovvero coltivate nell'ambito della conduzione familiare fino al 2° grado di parentela o affinità.

I requisiti sono i seguenti:

- * Essere Soci della *Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli*
- * Conferimento del prodotto allo stesso Ente.

Il premio sarà calcolato dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (U.G.R.A.A.) ripartendo lo stanziamento complessivo tra gli aventi diritto sulla base dei conferimenti, applicando il rapporto 2:1 (due a uno) tra operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n° 96/1989 e pensionati agricoli / conduttori di aziende in economia part-time, in maniera tale che il premio unitario riconosciuto per quintale di prodotto di spettanza dei primi (titolari di licenza) sia doppio rispetto al premio unitario riconosciuto per quintale di prodotto di spettanza dei secondi (operatori agricoli non titolari di licenza).

I terreni devono essere ubicati esclusivamente all'interno della Repubblica di San Marino.

Limite alla *monosuccessione* al fine del riconoscimento del premio di conferimento: anni 3.
Si precisa che anche il 3° anno di monosuccessione rientra nell'ottenimento del premio, che per monosuccessione si intende l'avvicendamento nel corso degli anni della stessa coltura nello stesso terreno e che l'avvicendamento di un cereale vernino con altro cereale vernino (es. grano – orzo o orzo - grano) è considerato "ristoppio", quindi avvicendamento della stessa specie su se stessa.



In caso di inadeguata regimazione delle acque di scorrimento superficiali la Commissione può non riconoscere il premio, così come disposto e deliberato nella seduta del 14/04/2016 (delibera prot. n° 41173/2016).

La Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli è chiamata a vigilare e controllare circa la provenienza delle produzioni conferite dai soci attraverso la predisposizione di apposito schedario aziendale ove emergano le superfici a coltivazioni oggetto del premio di cui alla presente delibera.

La stessa Cooperativa a campagna ultimata trasmetterà all'U.G.R.A.A. l'elenco dei conferenti suddiviso per tipo di produzione e quantità per attuare le procedure di liquidazione e verificare l'entità dei conferimenti.

Il capitolo di bilancio su cui imputare gli oneri è il seguente:
2-5 6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n° 96 contributi e premi".

Stefano Canti
Presidente